

MUD 2027 per operatori UAS: il primo consuntivo annuale dopo RENTRI, esoneri reali, scadenza non più automatica al 30 aprile

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2027 sarà il primo consuntivo annuale dopo l'attivazione del RENTRI il 13 febbraio 2026. Per gli operatori UAS che hanno prodotto rifiuti pericolosi nel 2026 (fitosanitari, batterie LiPo, oli generatore) la scadenza nominale è il 30 aprile 2027, ma — come dimostrato dal precedente immediato (DPCM MUD 2026 uscito in GU 5/3/2026, scadenza scivolata al 3 luglio) — la data effettiva dipende dalla pubblicazione del DPCM annuale. La guida sistematizza chi è obbligato, chi è esonerato (la distinzione decisiva per gli operatori UAS), il rapporto RENTRI → MUD (precompilato dal 2027, non sostituito), le quattro configurazioni tipiche, e le sanzioni art. 258 TUA col doppio binario 26-160 / 2.600-15.500 €.

MUD 2027 per operatori UAS: il primo consuntivo annuale dopo RENTRI, esoneri reali, scadenza non più automatica al 30 aprile

Il MUD 2027 sarà il primo "consuntivo annuale" della vita digitale dei rifiuti pericolosi che il RENTRI ha imposto dal 13 febbraio 2026. Riguarderà l'anno solare 2026 e dovrà essere presentato — salvo proroga — entro il 30 aprile 2027. Per molti operatori UAS spraying che si sono iscritti al RENTRI nei

mesi scorsi (vedi [CB#001](#)) è il primo appuntamento "a chiusura del cerchio" che fonde dichiarazione ambientale + tracciatura digitale + sanzioni amministrative.

C'è un'osservazione importante che cambia la pianificazione: la scadenza non è più automatica al 30 aprile. L'art. 6 della L. 25 gennaio 1994 n. 70 stabilisce che il termine è di 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM annuale che approva il modello. Se il DPCM esce entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il termine cade effettivamente il 30 aprile. Se esce dopo, slitta. Il precedente immediato lo dimostra: il DPCM 30 gennaio 2026 (MUD 2026) è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 53 del 5 marzo 2026 → scadenza scivolata al 3 luglio 2026, non al 30 aprile.

Per il MUD 2027 al 28 maggio 2026 il DPCM non è ancora stato emanato. Storicamente esce gennaio-febbraio dell'anno di riferimento. Pianificare sul 30 aprile è ragionevole, ma monitorare la Gazzetta Ufficiale prima di scadenza è obbligatorio.

Disclaimer: questa guida non sostituisce un parere del commercialista o consulente ambientale. Le soglie di esonero, gli importi sanzionatori e le modalità tecniche del MUD precompilato via RENTRI possono cambiare con il DPCM annuale. Verificare sempre la versione corrente del modello sui portali [MASE](#) e [Ecocamere](#).

01 Cosa è il MUD e perché torna ogni primavera

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è stato istituito dalla L. 25 gennaio 1994 n. 70 come strumento di razionalizzazione: un'unica dichiarazione annuale che assorbe gli adempimenti rifiuti, imballaggi, AEE, RAEE, veicoli fuori uso. Per gli operatori UAS che producono rifiuti pericolosi, l'unica comunicazione rilevante è la Comunicazione Rifiuti — sezione Produttori.

Il quadro normativo sostanziale è nell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale, TUA), comma 3:

"Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi [...], comunicano annualmente alle camere di commercio... le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività."

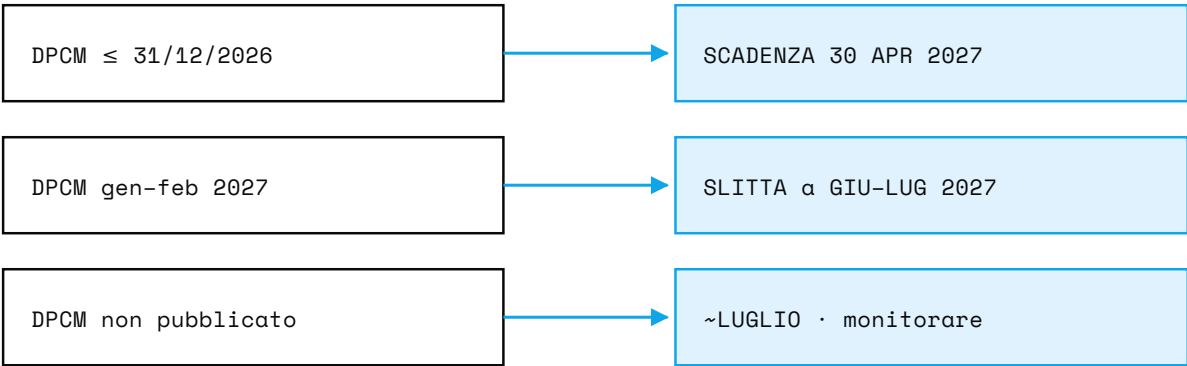
Il destinatario tecnico della comunicazione è l'ISPRA — Catasto Nazionale dei Rifiuti. La trasmissione passa per TelemacoMUD / Ecocamere (Unioncamere) con firma digitale.

Dal 2027 cambia anche il *come*: il MASE renderà disponibile un modello MUD precompilato via RENTRI — i dati di carico/scarico già tracciati sul registro digitale alimenteranno automaticamente la dichiarazione. Resta però un adempimento autonomo: RENTRI non abolisce il MUD, lo precompila. La responsabilità di verificare, integrare e firmare resta del produttore.

02 La scadenza 2027: perché "30 aprile" è solo teorico

L'art. 6 c. 1 della L. 70/1994 lega la scadenza alla pubblicazione del DPCM annuale: 120 giorni decorrenti da quella data.

Stato pubblicazione DPCM	Scadenza effettiva	Caso
DPCM pubblicato entro 31/12/2026	30 aprile 2027	Scenario ideale (raro negli ultimi anni)
DPCM gennaio-febbraio 2027	Slittamento a giugno-luglio 2027	Più realistico
DPCM non pubblicato a fine febbraio 2027	Monitorare; storicamente arriva a luglio	Da non escludere



SCHEMA — LA SCADENZA MUD 2027 DIPENDE DALLA PUBBLICAZIONE DEL DPCM

Il precedente è chiaro: per il MUD 2026 il DPCM 30/1/2026 è stato pubblicato in G.U. del 5 marzo 2026 → scadenza al 3 luglio 2026 invece del 30 aprile.

Quindi: pianificate sull'ipotesi 30 aprile 2027 ma controllate la GU a gennaio-febbraio 2027 per la data effettiva. Comunicare ai dipendenti/soci la scadenza esatta solo dopo la pubblicazione del

03 **Soggetti obbligati: chi tra gli operatori UAS**

L'art. 189 c. 3 TUA elenca le categorie obbligate. Per l'audience UAS rilevano due voci:

1. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi — è la voce che cattura il 90% degli operatori UAS spraying. Chi produce anche un solo kg di rifiuto pericoloso nel 2026 (residui miscela, imballaggi vuoti, DPI contaminati, batterie LiPo classificate pericolose, oli generatore) è obbligato a presentare il MUD.
2. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi "di cui all'art. 184 c. 3 lett. c), d) e g)" — rifiuti da lavorazioni industriali, agroindustriali, attività commerciali e di servizi che ne producono in quantità rilevanti. Per molti operatori UAS, questa voce non scatta (non si producono rifiuti non pericolosi da lavorazione industriale).

Test di obbligo per un operatore UAS

1. Nel 2026 avete prodotto rifiuti? Se no → nessuna dichiarazione, neanche "in bianco".
2. Tra i rifiuti prodotti ce n'è almeno uno classificato pericoloso (asterisco * nel codice EER)? Se sì → andate al passo 3. Se no (solo non pericolosi e non da lavorazione industriale-agroalimentare) → solitamente esonerati.
3. Siete imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. (qualunque volume d'affari) o appartenete alle altre categorie tassative dell'art. 190 c. 6 TUA (ATECO 96.02.01/02/03 servizi alla persona e 96.09.02)? Se sì → potete avvalervi della semplificazione conservazione FIR per 3 anni, nessun MUD. Se no → obbligati.

Nota tecnica: l'esonero MUD ex art. 190 c. 6 TUA è una regola qualitativa (definizione 2135 c.c. + ATECO tassativi), non quantitativa. Non c'è una soglia di volume d'affari. La soglia di €7.000 (alzata da Legge Bilancio in alcuni anni) che si incontra spesso nel contesto agricolo riguarda invece il regime IVA speciale agricolo dell'art. 34 DPR 633/72 — è un altro istituto, non rileva per il MUD. Vedi [CB#005](#) per il discrimine 2135 c.c. vs servizi UAS.

04 **La novità 2027: MUD precompilato via RENTRI**

Il DM 4 aprile 2023 n. 59 (RENTRI) ha previsto l'integrazione del flusso: dal MUD 2027 in poi, i dati di carico/scarico tracciati nel registro digitale 2026 dovrebbero alimentare automaticamente le schede MUD. L'operatore non deve riscrivere tutto da zero — scarica il modello precompilato dal portale RENTRI, lo verifica, lo integra (es. per dati che il RENTRI non cattura come stime quantitative annue per categorie minori), lo firma digitalmente, lo trasmette via Ecocamere/Telemaco.

Caveat al 28/5/2026: la modalità tecnica esatta del MUD precompilato via RENTRI è demandata a un decreto direttoriale MASE atteso entro la fine del 2026. Finché quel DM non esce, la compilazione completamente manuale rimane lo scenario base prudenziale. La pipeline "RENTRI → MUD precompilato" è obiettivo dichiarato dal MASE, non garanzia tecnica funzionante al 1/1/2027.

Vantaggi:

- Tempo di compilazione ridotto sensibilmente per chi ha tenuto il registro RENTRI pulito durante l'anno
- Coerenza forzata tra registro 2026 e dichiarazione MUD 2027 — nessun sfasamento

Responsabilità invariata:

- Il produttore resta titolare della dichiarazione: precompilato non significa "compilato dal sistema". Sanzioni art. 258 TUA continuano ad applicarsi al produttore se la dichiarazione è incompleta, inesatta o omessa.
- I dati che RENTRI non traccia automaticamente (es. quantità prodotte ma non ancora movimentate, classificazioni speciali) vanno aggiunti manualmente.

Attenzione: chi nel 2026 non ha tenuto il RENTRI pulito (compilazione tardiva di FIR, registro carico/scarico con buchi, codici EER attribuiti male) avrà un MUD precompilato 2027 incoerente e dovrà integrare a mano. Il "shortcut" funziona solo se il registro 2026 è in ordine.

Aggiornamento al 29 maggio 2026 — MUD precompilato via RENTRI confermato dal 2027

Le comunicazioni ufficiali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di RENTRI hanno confermato l'attivazione del modello MUD precompilato via RENTRI dal 2027. Il sistema renderà disponibile annualmente un modello pre-popolato con i dati di carico/scarico già tracciati nel registro digitale, da integrare e firmare a cura del produttore prima della trasmissione tramite Ecocamere/Telemaco.

Resta confermato il principio: il RENTRI non sostituisce il MUD, lo precompila. L'obbligo di verifica, integrazione e trasmissione resta in capo al produttore. Le sanzioni dell'art. 258 c. 1 D.Lgs. 152/2006 continuano ad applicarsi al produttore in caso di dichiarazione omessa, incompleta o inesatta.

Il DPCM MUD 2027 non risulta ancora emanato al 29 maggio 2026. Pianificare sull'ipotesi 30 aprile 2027 ma verificare la Gazzetta Ufficiale a gennaio-febbraio 2027 per la scadenza effettiva (120 giorni dalla pubblicazione del DPCM, art. 6 L. 70/1994).

05 Esoneri verificati

Tabella esoneri MUD, con esplicito riferimento alla configurazione tipica UAS.

Soggetto	Solo rifiuti non pericolosi	Anche con rifiuti pericolosi
Impresa ≤10 dipendenti, produttore iniziale	Esonerato (per i NP da lavorazioni industriali/artigianali)	Obbligato se produce pericolosi
Imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. (qualunque volume d'affari)	Esonerato	Esonerato con conservazione FIR per 3 anni (art. 190 c. 6 TUA + art. 69 L. 221/2015) — l'esonero è qualitativo, non legato a soglie
Imprese ATECO 96.02.01/02/03 (parrucchieri, estetisti, cura del corpo) e 96.09.02 (servizi alla persona)	Esonerato	Esonerato conservazione FIR (art. 190 c. 6 TUA) — non rileva per UAS, citato per completezza
Libero professionista non in forma d'impresa	Esonerato	Esonerato (conservazione FIR, art. 190 c. 6 TUA) — applicabile p.es. al consulente fitosanitario che usa drone in proprio
Trasporto conto proprio rifiuti NP	Esonerato	n/a
Demolizione/costruzione, commercio/servizi	Esonerato per NP	Obbligato per pericolosi
Chi non ha prodotto rifiuti nel 2026	Nessuna dichiarazione	n/a

Implicazione UAS: l'operatore UAS spraying conto terzi che opera come società (Srl, Sas, anche Snc) è sempre obbligato se ha prodotto un solo kg di rifiuto pericoloso nel 2026, indipendentemente dal numero di dipendenti. La via del "esonero per ≤ 10 dipendenti" vale per i non pericolosi, non per i pericolosi. Solo l'impresa individuale agricola ex art. 2135 può puntare sulla semplificazione FIR — e solo se i FIR sono tutti archiviati e tracciabili. Vedi [CB#005](#) per la distinzione critica.

06 Le 4 configurazioni tipiche per operatori UAS

Configurazione A — Dronista spraying conto terzi (Srl o ditta individuale non agricola)

Codici EER attesi: 02 01 08* (residui miscela), 15 01 10* (imballaggi vuoti), 15 02 02* (DPI/stracci contaminati), eventualmente 13 02 08* (oli generatore).

Obbligo MUD: Sì, sempre. Comunicazione Rifiuti — Produttori, una scheda per ogni codice EER prodotto nel 2026.

Configurazione B — Ispezionista urbano / fotogrammetria / mapping

Nessun fitosanitario, nessuna miscela. Rifiuti tipici: solo batterie LiPo a fine vita, codice 16 06 05 se classificate come non pericolose (la prassi è incerta, vedi nota § 10).

Obbligo MUD: dipende.

- Se solo LiPo NP e impresa ≤ 10 dipendenti → esonero.
- Se le LiPo sono classificate come pericolose (caso danneggiate/gonfie/perdita elettrolita o se l'impianto di destinazione le caratterizza come pericolose) → torna l'obbligo.

Configurazione C — Contoterzista con flotta batterie (100+ LiPo all'anno)

Codici EER chiave: 16 06 04 (batterie alcaline) o 16 06 05 (altre batterie incluso LiPo). Volume rilevante. La classificazione P/NP delle LiPo è zona grigia: alcuni impianti le caratterizzano come pericolose per il contenuto di cobalto o litio reattivo.

Obbligo MUD: prudenzialmente Sì. Una scheda dedicata 16 06 04 o 16 06 05 con quantità in kg + destinazione (impianto autorizzato).

Configurazione D — Impresa agricola con drone proprio (imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.)

Codici EER: 02 01 08* , 15 01 10* . Può scegliere tra due strade:

- Compilazione MUD ordinaria.
- Semplificazione art. 190 c. 6 TUA: conservazione FIR per 3 anni, nessun MUD.

La semplificazione vale solo se i FIR sono tutti archiviati e tracciabili. In caso di controllo ASL/Carabinieri Forestali, l'operatore deve poter produrre l'intero set dei FIR 2026 entro il termine fissato dall'ispettore (di solito 10 giorni). Vedi [CB#001](#) per i pattern di gestione FIR digitale.

07 Come si compila e si trasmette

La modalità di trasmissione è esclusivamente telematica. La modalità UCC (Unico Comunicazione Cartacea) è abolita da anni.

Passi operativi

1. Aprire utenza Telemaco/Ecocamere se non già attiva (presso la Camera di Commercio competente). Verificare la validità del certificato di firma digitale (CNS o equivalente).
2. Scaricare il modello MUD 2027 dal portale Ecocamere (o, dal 2027, il precompilato dal portale RENTRI).
3. Compilare le schede rifiuto: una per codice EER prodotto, con quantità in kg, modalità di gestione, destinatari (nome, CF, autorizzazione).
4. Verificare la coerenza con il registro RENTRI 2026 e con i FIR digitali emessi/ricevuti.
5. Firmare digitalmente la dichiarazione.
6. Trasmettere telematicamente entro la scadenza (DPCM-dipendente).
7. Conservare ricevuta CCIAA + copia MUD per 5 anni (allineamento con obblighi documentali TUA).

Tempi tipici

- Aziende ben tenute (registro RENTRI pulito, ≤4 codici EER prodotti, flotta dronistica omogenea): 2-4 ore di lavoro effettivo.
 - Aziende con storico incompleto, codici EER molteplici, transizioni mid-year: 1-2 giorni di riconciliazione preliminare + compilazione.
-

08 Sanzioni art. 258 TUA — il doppio binario 26-160 / 2.600-15.500 €

Il quadro sanzionatorio del MUD omesso o irregolare è nell'art. 258 c. 1 del D.Lgs. 152/2006:

"Chiunque, essendovi tenuto, omette di effettuare, con le modalità e nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro."

Regime ridotto: se la dichiarazione è presentata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è enormemente ridotta — da €26 a €160. Una sproporzione voluta dal legislatore per incentivare il ravvedimento tempestivo.

Comportamento	Sanzione
MUD presentato in tempo, completo	Nessuna
MUD presentato in tempo, incompleto/inesatto	€2.600 – €15.500
MUD non presentato, regolarizzazione entro 60 giorni dalla scadenza	€26 – €160
MUD non presentato, regolarizzazione oltre 60 giorni o omesso	€2.600 – €15.500

L'Autorità competente al controllo è la Camera di Commercio, con poteri di ispezione documentale. In caso di contestazione, ricorso al Prefetto competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione (procedimento ex L. 689/1981).

Strategia operativa: il regime ridotto 26-160 € rende conveniente regolarizzare entro 60 giorni se si è scoperto di aver mancato la scadenza. È un'opportunità di ravvedimento operoso che molti operatori non sfruttano per ignoranza.

09 Le 5 trappole più comuni

Trappola 1 — "Sono iscritto al RENTRI, quindi il MUD non lo presento"

Falso. Il RENTRI non sostituisce il MUD. Dal 2027 lo precompila, ma il MUD resta da inviare via Ecocamere/Telemaco entro la scadenza fissata dal DPCM. La sanzione art. 258 si applica a chi non presenta, indipendentemente dall'iscrizione RENTRI.

Trappola 2 — "Sono ditta individuale, sono esonerato"

Falso in generale. La ditta individuale non agricola che produce rifiuti pericolosi è obbligata come qualsiasi società. L'esonero per impresa individuale opera solo per imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. (via conservazione FIR ex art. 190 c. 6 TUA) o per le altre categorie tassative (ATECO 96.02 / 96.09.02). Un dronista che fa ispezioni edilizie urbane con P.IVA ditta individuale → non agricolo → obbligato per i pericolosi.

Trappola 3 — "Uso ancora la dichiarazione UCC cartacea dell'anno scorso"

Falso. La modalità UCC è abolita da anni. La trasmissione è esclusivamente telematica via Ecocamere/Telemaco con firma digitale o, dal 2027, via portale RENTRI. Inviare una dichiarazione cartacea equivale a non averla presentata: sanzione art. 258 piena.

Trappola 4 — "Ho conservato i FIR, non serve altro"

Vale solo per le categorie tassativamente indicate dall'art. 190 c. 6 TUA: imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. + ATECO 96.02.01/02/03 e 96.09.02 (servizi alla persona). Un dronista commerciale ATECO 74.90 o 01.61 (servizi agromeccanici) non rientra automaticamente. Verificare il proprio codice ATECO esatto col commercialista prima di puntare sulla semplificazione FIR.

Trappola 5 — "Presento entro il 30 aprile come sempre"

Verificare data effettiva DPCM. Nel 2026 la scadenza è scivolata al 3 luglio per ritardo del DPCM. La data "30 aprile" va citata internamente solo dopo aver controllato la Gazzetta Ufficiale del 2027. Pianificare la riconciliazione contabile per gennaio-febbraio, ma fissare la scadenza interna solo dopo la pubblicazione del DPCM.

10 Checklist: 11 punti per il MUD 2027

Stampatela, appendetela in ufficio. Pensata per chi parte da un RENTRI 2026 già attivo.

- ☐ 1. Verificare data pubblicazione DPCM MUD 2027 in G.U. (portali MASE + Ecocamere)
 - ☐ 2. Calcolare i 120 giorni da pubblicazione = scadenza effettiva
 - ☐ 3. Esportare da RENTRI il registro carico/scarico 2026 (12 mesi completi)
 - ☐ 4. Riconciliare con FIR digitali emessi/ricevuti nel 2026
 - ☐ 5. Classificare ogni codice EER prodotto, distinguere P/NP, totalizzare kg per codice
 - ☐ 6. Verificare destinatari (impianti smaltimento/recupero): nome, codice fiscale, autorizzazione
 - ☐ 7. Verificare se applicabile l'esonero (≤ 10 dipendenti + solo NP, oppure agricoltore + conservazione FIR)
 - ☐ 8. Aprire utenza Telemaco/Ecocamere (CCIAA) se non già attiva; verificare scadenza certificato firma digitale
 - ☐ 9. Dal 2027: scaricare MUD precompilato da RENTRI e verificare completezza
 - ☐ 10. Trasmettere telematicamente entro scadenza; conservare ricevuta CCIAA
 - ☐ 11. Archiviare copia MUD trasmesso per 5 anni (allineamento obblighi documentali TUA)
-

11 Come Hovra automatizza il MUD per chi fa spraying con drone

Hovra Own integra nel ciclo operativo della missione UAS la tracciatura dei rifiuti prodotti e la generazione del draft MUD pre-trasmissione:

- Tag rifiuto per missione: ogni volo di spraying registra automaticamente i codici EER attesi (02 01 08* se residui miscela, 15 01 10* se imballaggi vuoti, ecc.) con stima quantitativa.
- Riconciliazione RENTRI: importazione del registro 2026 dal portale RENTRI, cross-check con missioni Hovra Own per individuare discrepanze.
- Draft MUD pre-trasmissione: generazione di un draft compilato con le schede rifiuto, da verificare manualmente prima della firma digitale.
- Alert scadenza DPCM: notifica appena il DPCM MUD 2027 esce in G.U., con calcolo automatico della scadenza effettiva (120 giorni).
- Archivio decennale delle dichiarazioni trasmesse, conforme art. 189 TUA.

→ [Scopri il modulo Compliance Pack su hovra.it](#) → Articoli correlati: [CB#001 RENTRI per operatori drone fitosanitari](#) · [CB#002 Albo Gestori cat. 5](#) · [CB#005 Impresa agricola vs servizi UAS](#)

12 Bibliografia

Fonti primarie

- L. 25 gennaio 1994, n. 70 — Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica (norma istitutiva MUD), art. 6 — termine 120 giorni da pubblicazione DPCM
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) — Norme in materia ambientale. [Gazzetta Ufficiale](#)
 - Art. 189 c. 3 — comunicazione annuale rifiuti / Catasto Nazionale
 - Art. 190 c. 6 — esoneri per imprese agricole ex art. 2135 c.c. e ATECO specifici (conservazione FIR 3 anni)
 - Art. 258 c. 1 — sanzioni amministrative MUD omesso/incompleto/tardivo
- DPCM 30 gennaio 2026 — Approvazione modello MUD 2026, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 53 del 5 marzo 2026 — scadenza presentazione 3 luglio 2026
- DPCM MUD 2027 — Non pubblicato al 28 maggio 2026 (atteso gennaio-febbraio 2027)
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI) — Quadro tracciabilità digitale; basa il MUD precompilato 2027
- L. 8 luglio 2015, n. 116 + D.Lgs. 116/2020 — Modifiche TUA, esoneri MUD per piccoli produttori
- L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale), art. 69 — Semplificazioni per imprese agricole

Fonti istituzionali

- MASE — Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica — [MUD hub ministeriale](#)
- ISPRA — Catasto Nazionale dei Rifiuti — destinatario tecnico del MUD
- Unioncamere — sistema TelemacoMUD per trasmissione
- Ecocamere — portale CCIAA per modulistica MUD — ecocamere.it/adempimenti/MUD
- MIMIT — [MUD pagina ministeriale](#)
- Sistema RENTRI — [Dichiarazione MUD 2026 — guida operativa](#)

Articoli correlati nella serie

- [CB#001 — RENTRI per operatori drone fitosanitari](#) — prerequisite naturale del MUD 2027
- [CB#002 — Albo Gestori cat. 5 per operatori UAS](#) — i trasportatori dei rifiuti che vanno indicati nella scheda MUD
- [CB#005 — Impresa agricola o servizi UAS?](#) — il discrimine che decide l'accesso all'esonero art. 190 c. 6 TUA

Questo documento ha finalità informative e divulgative. Non sostituisce in alcun caso il parere di un commercialista o di un consulente ambientale qualificato. Le norme citate sono in continua evoluzione: verificare la versione vigente prima di prendere decisioni operative.

Nimber S.r.l.